

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2770

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DOSI

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
con il sistema proporzionale e con premio di maggioranza
al secondo turno

Presentata il 27 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni in Italia si è tentato con ogni mezzo di far credere agli elettori che per « cambiare » classe politica occorresse abolire il sistema proporzionale, fingendo di dimenticare che proprio col sistema proporzionale si stavano mettendo in crisi i partiti tradizionali. In realtà, la modifica delle regole elettorali in senso maggioritario tendeva all'obiettivo di delegittimare la Repubblica parlamentare per instaurare un sistema di pseudodemocrazia plebiscitaria che « bypassasse » il Parlamento. Il meccanismo è evidente: mentre col sistema proporzionale i diversi partiti (diversi e quindi numerosi perché diverse e quindi numerose sono le esigenze storiche, geografiche, economiche, culturali che concorrono alla formazione dei fari politici del Paese) pos-

sono correre da soli, senza essere costretti ad alleanze condizionanti, il sistema maggioritario obbliga ad alleanze comunque innaturali con le evidenti conseguenze negative che si possono verificare. Oggi finalmente sono caduti i veli e si è avuta la dimostrazione che il sistema maggioritario:

non riduce il numero dei partiti;

non garantisce la governabilità;

garantisce ancor meno la rappresentatività delle Camere;

soprattutto, spinge ad alleanze tattiche (per vincere le elezioni) e non strategiche (per governare).

Un sistema elettorale deve miscelare due esigenze: la prima, essenziale e insop-

primibile, è quella di garantire la rappresentatività (le forze politiche devono essere rappresentate non secondo percentuali anormali ma secondo la loro consistenza), la seconda quella della governabilità.

La presente proposta di legge (che per maggiore comodità di lettura è a grandi linee e suscettibile di interventi integrativi) costituisce un tentativo per trovare un accettabile equilibrio tra le due esigenze di cui sopra, tenendo conto del fatto che il quadro politico attuale rende impossibile sia il ritorno al vecchio sistema proporzionale, sia il varo di una riforma in senso strettamente monoturnista o doppio-turnista.

Il sistema prende spunto dalla recente riforma del sistema elettorale dei consigli regionali: 80 per cento dei seggi (ripartiti per circoscrizioni di una certa ampiezza in modo da garantire la massima rappresentatività e con sbarramento per le liste che a livello nazionale hanno conseguito meno del 5 per cento) assegnati in un primo turno col classico sistema proporzionale.

Due settimane dopo, gli elettori tornano a votare per esprimere la loro preferenza tra diverse liste predisposte a livello nazionale e comprendenti un numero di candidati non inferiore a quel 20 per cento di deputati ancora da eleggere. Saranno eletti

deputati, secondo l'ordine di presentazione, i candidati della lista che otterrà il maggior numero di voti.

Entro la prima settimana dopo il primo turno, i partiti potranno collegarsi al fine di presentare una lista comune, con un capolista che (essendo il nome del primo di ogni lista inserito nella scheda elettorale accanto al proprio simbolo o ai propri simboli) potrebbe essere presentato come il *leader* del gruppo o della coalizione.

Il sistema dunque, particolarmente semplice, presenta queste caratteristiche:

è essenzialmente proporzionale e lascia, quindi, campo libero ad ogni partito che, al primo turno, può fare la sua battaglia senza la necessità di « corrompersi » in accordi o dichiarate alleanze;

prevede un secondo turno che, a differenza del doppio turno classico, non costituisce un ballottaggio tra i primi due o tre del turno precedente (dunque non tende a favorire i gruppi forti a scapito di quelli piccoli), bensì permette a tutti i gruppi, verificate le proprie forze elettorali, di sottoporre agli elettori quelle che saranno vere e proprie proposte di coalizioni per governare. La coalizione vincente otterrà un premio di maggioranza tale da permettere la governabilità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in due turni elettorali.

ART. 2.

1. Otto decimi dei deputati sono eletti in un primo turno sulla base di liste circoscrizionali concorrenti. A tal fine il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali a ciascuna delle quali è assegnato, con decreto del Presidente della Repubblica, un numero di seggi basato sui dati dell'ultimo censimento della popolazione.

ART. 3.

1. Nessuno può essere candidato in più di una circoscrizione.

2. Nessuno può essere candidato in più liste, sia della stessa sia di diverse circoscrizioni.

ART. 4.

1. La presentazione delle liste circoscrizionali deve essere sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nella circoscrizione pari a non meno del 2 per mille e non più del 4 per mille della popolazione residente nella circoscrizione secondo i dati dell'ultimo censimento della popolazione.

2. Le sottoscrizioni di cui al comma 1 non sono richieste per le liste che si sono presentate alle precedenti elezioni politiche ottenendo non meno di tre seggi in almeno una delle Camere.

ART. 5.

1. Ogni elettore dispone di una scheda recante il contrassegno di ciascuna lista affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di una preferenza.

ART. 6.

1. L'ufficio elettorale circoscrizionale individua la cifra elettorale di ogni lista. Essa è rappresentata dalla somma dei voti ottenuti dalla medesima lista nella circoscrizione.

2. Non partecipano all'attribuzione dei seggi le liste che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, salvo che abbiano ottenuto un terzo dei voti validi espressi in almeno una circoscrizione.

3. Il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione viene attribuito in proporzione alle cifre elettorali di ogni lista. A tal fine si moltiplica il numero dei seggi assegnati per la cifra elettorale di ogni lista e si divide il prodotto per il numero totale delle cifre elettorali delle liste aventi diritto di concorrere all'attribuzione. Ad ogni lista si attribuiscono i seggi indicati dal quoziente ottenuto, con eventuale prevalenza dei più alti resti. Tali seggi vengono attribuiti ai candidati della lista secondo la graduatoria decrescente dei voti di preferenza validi da ciascuno ottenuti.

ART. 7.

1. Due decimi dei deputati sono eletti in un secondo turno elettorale che deve svolgersi la seconda domenica successiva al primo turno in un collegio unico nazionale. A tal fine, entro la domenica precedente, i rappresentanti delle liste partecipanti al primo turno che abbiano ottenuto almeno un eletto hanno facoltà di presentare all'Ufficio elettorale centrale nazionale una lista di candidati non inferiore al numero dei deputati da eleggere e non superiore al 120 per cento di tale numero.

2. Più liste possono collegarsi tra loro presentando un'unica lista comune. In tal caso deve essere allegata una dichiarazione congiunta di accettazione, firmata dai rappresentanti delle liste che intendono collegarsi, contenente anche la descrizione dell'eventuale simbolo comune.

ART. 8.

1. Al secondo turno l'elettore dispone di un'unica scheda contenente il contrassegno o i contrassegni di ciascuna lista concorrente, affiancato dal nome e cognome del primo candidato della lista.

ART. 9.

1. Sono proclamati eletti al secondo turno, secondo l'ordine di presentazione nella lista, i candidati della lista che ottiene il maggior numero dei voti validi espressi.

ART. 10.

1. In caso di vacanza di un seggio attribuito al primo ovvero al secondo turno, è proclamato eletto il primo dei candidati non eletti appartenente alla medesima lista cui era stato attribuito il seggio rimasto vacante. In caso di esaurimento dei candidati di tale lista, il seggio non viene attribuito.

ART. 11.

1. Ogni circoscrizione non può essere inferiore a tre milioni di abitanti, ad eccezione delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino Alto-Adige, ciascuna delle quali costituisce una circoscrizione.

2. La Valle d'Aosta costituisce un collegio uninominale ed elegge un deputato.

